



Stagione sportiva 2007/2008

comunicato ufficiale
n° 04 del 06/06/08

Comunicato composto da n° 26 pagine

LEGA NAZIONALE CALCIO UISP

Via della Viola 1 – 06122 Perugia

Tel. 075.572.75.42 Fax 075.572.66.84

calcio@uisp.it



Organigramma Lega Nazionale Calcio UISP

Presidente: Simone Pacciani

Vicepresidenti: Vincenzo Bonasera e Andrea Casella.

Presidente del Consiglio: Salvatore Madau

Consiglio Nazionale: Simone Pacciani, Paolo Barilli, Roberto Bertani, Vincenzo Bonasera, Andrea Casella, Mario Fabiano, Claudia Fogliazza, Gianfranco Galluccio, Enzo Gola, Vincenzo Gresolindo, Alberto Lombardi, Salvatore Madau, Michele Manno, Giuliano Minciotti, Renato Molinelli, Paris Moni, Gino Montecchi, Paolo Palma, Tiziano Pesce, Rocco Varraso, Sergio Vinciprova.

Direzione Nazionale: Simone Pacciani, Vincenzo Bonasera, Andrea Casella, Paris Moni, Tiziano Pesce.

Coordinatore Segreteria Nazionale: Sergio Biscarini

Settore Attività:

Coordinatore: Paris Moni

Commissione Attività: Paolo Barilli, Luca Dalvit, Mario Fabiano, Renato Molinelli, Sergio Vinciprova.

Settore Arbitrale:

Coordinatore: Paolo Palma

Settore Disciplina e Normativa Generale:

Coordinatore: Tiziano Pesce

Corte Nazionale di Giustizia

Responsabile: Gino Montecchi

Componenti: Silvia Borselli, Vincenzo Cincotta.

Settore Formazione:

Coordinatore: Roberto Bertani

Responsabile Bilancio e Contabilità: Enzo Gola

Responsabile Immagine e Comunicazione: Claudia Fogliazza

Coordinamento Macro Area Sud: Gianfranco Galluccio

Comunicato_ la nuova Normativa Generale in vigore dal 01 settembre 2008 è consultabile sul sito della Lega nazionale calcio: www.legacalcioisp.it

NORME DI PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONI NAZIONALI STAGIONE SPORTIVA 2008 – 2009

FINALI NAZIONALI

CALCIO a 11 e CALCIO a 5 maschile – CALCIO a 5 femminile

-ambito agonistico-

1. Le Leghe calcio regionali e/o territoriali devono organizzare la propria attività di ambito agonistico affinché si concluda entro il termine perentorio del 01 giugno 2009.
2. Alle Finali nazionali di calcio a 11 può accedere solo un'Associazione per Regione (la Lega calcio si riserva la possibilità di far accedere una seconda Associazione nel caso di necessità di squadre per la disputa delle Fasi finali). Nel caso in cui siano previste le Finali regionali, accede l'Associazione vincitrice.
3. Alle Finali nazionali di calcio a 5 maschili e femminili accedono le Associazioni vincitrici dei campionati regionali e territoriali. (La Lega calcio si riserva la possibilità di far accedere una seconda Associazione nel caso di necessità di squadre per la disputa delle Fasi finali del calcio a 5 donne).
4. Qualora le Associazioni vincitrici dei campionati territoriali rinunciassero alla partecipazione alle Finali nazionali è data facoltà alle Leghe territoriali di individuare le eventuali sostitute.
5. Entro il 15 febbraio 2009 ogni Lega regionale deve:
 - comunicare alla Lega nazionale la formula delle manifestazioni e i criteri che adotta per far accedere le Associazioni affiliate alla Fase finale nazionale;
 - inviare alla Segreteria della Lega nazionale il modulo informativo di pre-iscrizione e la cauzione di € 420,00 previsti per l'accesso all'attività nazionale.
6. Le pre-iscrizioni alle varie Finali nazionali potranno essere disdette, esclusivamente in forma scritta alla Segreteria della Lega nazionale (fax 075-5726684; e-mail: calcio@uisp.it), entro i termini comunicati dalla Lega Nazionale Calcio. Ogni rinuncia pervenuta dopo tale termine sarà sanzionata con una pena pecuniaria pari a € 150,00 per ogni Associazione mancante.
7. Entro il termine stabilito dalla Circolare del 31 dicembre 2008:
 - le Associazioni, che intendono partecipare alle Finali nazionali, devono inviare alla Segreteria della Lega nazionale la domanda d'iscrizione e l'importo previsto per l'iscrizione. Il mancato rispetto di tale termine potrà comportare la non accettazione dell'iscrizione da parte della Lega nazionale, senza bisogno di motivazione;



8. Per poter partecipare alle Finali nazionali le Associazioni devono essere in regola con la vigente normativa di tutela sanitaria. Tenendo a tal fine presente che l'attività è di carattere agonistico.

RASSEGNE NAZIONALI
CALCIO a 11, a 5 e a 7 maschile, femminile e giovanile
-ambito agonistico e non agonistico-

1. La partecipazione delle Associazioni alle Rassegne nazionali è libera e/o regolata dalle Norme di Partecipazione.

2. Entro il 15 febbraio 2009 le Leghe regionali invieranno il modulo informativo di pre-iscrizione e la cauzione di € 420,00 previsti per l'accesso all'attività nazionale.

Le iscrizioni delle Associazioni affiliate alle Leghe regionali adempienti a quanto sopra saranno accettate, mentre quelle delle Leghe regionali inadempienti o ritardatarie potranno non essere accettate.

3. Le pre-iscrizioni alle varie manifestazioni nazionali potranno essere disdette, esclusivamente in forma scritta alla Segreteria della Lega nazionale (fax 075-5726684; e-mail: calcio@uisp.it), entro i termini comunicati successivamente dalla Lega Nazionale Calcio.

Ogni rinuncia pervenuta dopo tale termine sarà sanzionata con una pena pecuniaria pari a € 150,00 per ogni Associazione mancante.

4. Entro il termine stabilito dalla Circolare del 31 dicembre 2008:

- le Associazioni che intendono partecipare alle Rassegne nazionali devono inviare alla Segreteria della Lega nazionale la domanda d'iscrizione e l'importo previsto per l'iscrizione;

5. La lista degli atleti delle Associazioni –se richieste- dovrà contenere per ogni atleta: cognome, nome e data di nascita del tesserato ed il numero e la data rilascio della sua Tessera Uisp.

6. Le Norme di Partecipazione che disciplineranno le Rassegne saranno pubblicate entro il 31 dicembre 2008.

7. Per poter partecipare alle Rassegne nazionali le Associazioni devono essere in regola con la vigente normativa di tutela sanitaria. Tenendo a tal fine presente che l'attività è del carattere indicato dalle Norme di Partecipazione di ogni Rassegna.

RASSEGNA NAZIONALE RAPPRESENTATIVE
CALCIO a 11 e a 5 maschile e femminile
-ambito agonistico-

1. La Rassegna è riservata a tutte le Rappresentative territoriali e/o vincenti delle fasi regionali di Lega.

Le Leghe regionali, che nel proprio territorio organizzano Finali regionali, possono disporre nelle proprie Norme di Partecipazione che alla Fase nazionale acceda esclusivamente l'Associazione vincitrice di tali Finali. Tale norma sarà vincolante anche per la Lega nazionale.

2. Entro il 15 febbraio 2009 le Leghe regionali devono inviare il modulo informativo di pre-iscrizione e la cauzione di € 420,00 previsti per l'accesso all'attività nazionale.

Le iscrizioni delle Rappresentative affiliate alle Leghe regionali adempienti a quanto sopra saranno accettate, mentre quelle delle Leghe regionali inadempienti o ritardatarie potranno non essere accettate, senza motivazione.

3. Le pre-iscrizioni potranno essere disdette, esclusivamente in forma scritta alla Segreteria della Lega nazionale (fax 075-5726684; e-mail: calcio@uisp.it), entro i termini comunicati successivamente dalla Lega Nazionale Calcio

4. Ogni rinuncia pervenuta dopo tale termine sarà sanzionata con una pena pecuniaria pari a € 150,00 per ogni Associazione mancante.

5. Entro i termini comunicati successivamente dalla Lega Nazionale Calcio, le Leghe regionali devono inviare le liste degli atleti delle Rappresentative partecipanti e le dichiarazioni previste dall'articolo 33 RA, pena l'esclusione dalla stessa manifestazione.

6. La lista degli atleti delle Associazioni dovrà contenere per ogni atleta: cognome, nome e data di nascita del tesserato ed il numero e la data rilascio della sua Tessera Uisp. La lista non potrà essere né modificata né integrata dopo la sua consegna.

Composizione delle Rappresentative – Elenco tesserati

L'elenco potrà essere composto da un numero illimitato di atleti, purché tesserati non oltre il 31 marzo 2009; in lista gara non potranno essere riportati in numero maggiore di 5 e 3 giocatori appartenenti alla stessa Associazione sportiva, rispettivamente per il calcio a 11 e per il calcio a 5. Qualora, durante la stagione sportiva in corso, un'Associazione abbia partecipato con due o più squadre distinte a manifestazioni della Lega Calcio Uisp, il numero sopra indicato è da considerarsi rapportato per singola squadra. Il Presidente della Lega territoriale della Rappresentativa assumerà la veste di Presidente societario a tutti gli effetti, compreso quello previsto dalla vigente normativa in materia di tutela sanitaria, con i relativi obblighi, quali conservare, per il periodo previsto dalla normativa in materia di tutela sanitaria, l'originale o copia autentica del certificato medico attestante l'idoneità dell'atleta a svolgere attività calcistica agonistica. Ogni Presidente territoriale di Lega, con la firma sulla lista, attesterà - ai sensi dell'art. 33 RA- anche la regolarità del tesseramento.

Entro il 31 dicembre 2008 la Lega nazionale invierà a tutte le Leghe regionali le Norme di Partecipazione alle manifestazioni nazionali, indicando i termini di scadenza e le quote d'iscrizione.

Entro il 1° marzo 2009 la Lega nazionale invierà a tutte le Leghe regionali indicazioni riguardanti le pre-iscrizioni effettuate, il soggiorno e le date di svolgimento di tutte le manifestazioni nazionali.

Almeno 10 giorni prima dell'inizio delle singole manifestazioni la Lega nazionale invierà alle Leghe regionali le cui Associazioni si sono iscritte:

- la formula delle manifestazioni;
- l'eventuale comunicazione di annullamento delle manifestazioni che non si potessero svolgere per insufficiente numero di squadre iscritte.

REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC ALL'ATTIVITÀ UFFICIALE DELLA LEGA CALCIO UISP "Circolare del 31 maggio 2008"

La presente Circolare ha efficacia, sull'intero territorio nazionale, dal 1° agosto 2008 al 31 luglio 2009:

1. Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 oltre la 3ª categoria (o campionati esteri di pari livello) nella stagione sportiva 2008-2009 non possono partecipare a gare dell'attività ufficiale di calcio a 11 della Lega calcio Uisp, pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 144 RD.

2. Per attività ufficiale Figc s'intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali professionisti, dilettanti, giovanili (nelle categorie che prevedono l'utilizzo di atleti che hanno compiuto il 16° anno d'età), alla Coppa Regione e alla Coppa Italia (non campionato amatori Figc) con svolgimento a partire dal 1° agosto 2008.

3. Per partecipazione alla gara s'intende essere stato in lista gara come giocatore.

4. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2ª e 1ª nella stagione 2008-2009 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2009, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all'attività ufficiale della Lega calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).

Le Leghe territoriali possono ridurre il termine temporale del 31 gennaio 2009.

5. Gli atleti che nella stagione sportiva in corso, dopo aver partecipato a una o più gare di manifestazioni ufficiali della Lega calcio Uisp calcio a 11, disputassero una o più gare ufficiali Figc nella stessa disciplina, saranno ritenuti, anche senza delibera del Giudice, immediatamente sospesi dall'attività ufficiale della Lega calcio Uisp, relativamente alla medesima disciplina, per la stagione sportiva in corso e quindi delegittimati a parteciparne pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 144 RD.

6. Gli atleti Figc calcio a 11 categorie 2ª e 1ª che hanno compiuto il 40° anno di età possono contemporaneamente partecipare all'attività ufficiale della Lega calcio Uisp.

7. Gli atleti che disputino una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 dopo il 31 gennaio 2009 (ad eccezione di coloro che hanno compiuto il 40° anno di età) non possono, in nessun caso, partecipare successivamente all'attività ufficiale della Lega calcio Uisp nella stessa disciplina per la stagione sportiva in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 144 RD.

8. Gli atleti che nella stagione sportiva in corso partecipano ad attività ufficiale Figc calcio a 5 maschile non oltre la categoria serie C1, possono partecipare all'attività ufficiale della Lega calcio Uisp in tutte le discipline.

9. Le atlete che nella stagione sportiva in corso partecipano ad attività ufficiale Figc calcio a 5 femminile possono partecipare all'attività ufficiale della Lega calcio Uisp.

10. Le atlete che nella stagione sportiva in corso partecipano ad attività ufficiale Figc calcio a 11 femminile non oltre la categoria serie B possono partecipare all'attività ufficiale della Lega calcio Uisp.

In deroga all'art. 2 della presente Circolare, le atlete che partecipano a gare di manifestazioni ufficiali Figc giovanili possono partecipare all'attività ufficiale della Lega calcio Uisp.

11. Le discipline del calcio a 11, del calcio a 5 e del calcio a 7/8 sono compatibili e pertanto:

a) gli atleti che nella stagione sportiva in corso hanno preso parte ad attività ufficiale Figc di calcio a 5 maschile non oltre la categoria serie C1 possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 11 e a 7/8 della Lega calcio Uisp.

b) gli atleti che nella stagione sportiva in corso hanno preso parte ad attività ufficiale Figc di calcio a 11 maschile categorie 3^a, 2^a e 1^a possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 5 della Lega calcio Uisp.

c) gli atleti che nella stagione sportiva in corso hanno preso parte ad attività ufficiale Figc di calcio a 11 maschile Figc categorie 3^a, 2^a e 1^a possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 7/8 e over 35 calcio a 11 della Lega calcio Uisp.

12. Le Leghe calcio territoriali e regionali possono prevedere ulteriori limitazioni alla partecipazione di tesserati Figc all'attività ufficiale della Lega calcio Uisp, purché tali deroghe siano pubblicate sulle Norme di partecipazione emesse dalla Lega territoriale o regionale che le ha deliberate.

EFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGC

Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari dalla Figc nella sua attività ufficiale e nei suoi campionati amatoriali, hanno efficacia anche per tutta l'attività della Lega calcio Uisp.

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

- DECISIONE N. 1/2008

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri

Gino Montecchi - Componente

Roberto Raviele - Componente

ha emanato la seguente decisione;

Ricorrente: A.S.D. LOKOMOTIV TRIVIGNANO

Svolgimento del procedimento

Con atto del 21.03.2008 l'Associazione Sportiva Dilettantistica Lokomotiv Trivignano con sede in Trivignano Udinese via Merlana n.17, in persona del proprio Presidente e legale rappresentante Sig. Alex Zof proponeva ricorso alla Corte Nazionale di Giustizia avverso la decisione relativa al giudizio d'appello n.6 dell'11.03.2008 pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 26 del 13.03.2008 della Lega Calcio Friuli Collinare con la quale veniva rigettato il ricorso presentato in data 21.02.2008 che a sua volta impugnava la decisione resa nel Comunicato Ufficiale n. 22 del 14.02.2008 che stabiliva la perdita della gara con il risultato di 0-3 in danno dell'A.S.D Lokomotiv Trivignano, nonché l'ammenda di € 25, la penalizzazione di 32 punti in Coppa Disciplina e la squalifica a carico del dirigente Burini Emanuele per violazione dell'articolo 97/a del Regolamento Disciplina della Lega Calcio Friuli Collinare. Il tutto in relazione alla gara Lokomotiv Trivignano-Technical Plants disputata in data 09.02.2008 a Trivignano Udinese.

Motivazione

Il riferimento alla violazione dell'articolo 97/a del Regolamento di Disciplina si riferisce alla normativa in vigore nella Lega Calcio Friuli Collinare e prevede una serie di comportamenti illeciti punibili con la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 nonché con l'ammenda di € 25 nei confronti dell'associazione ritenuta oggettivamente responsabile di tali fattispecie. In particolare la sanzione irrogata all'odierna ricorrente veniva comminata in quanto la stessa sarebbe stata responsabile dell'irregolare tesseramento del Sig. Emirjan Zita, tesserato secondo quanto disposto dall'articolo 17 del Regolamento dell'Attività della Lega Calcio Friuli Collinare. Tale norma prevede la possibilità che si possa effettuare un tesseramento integrativo di persone (c.d. soci-sostenitori) a condizione che venga consegnata al direttore di gara un modulo contenente le generalità dell'associando e che esso venga allegato al referto con conseguente trasmissione agli uffici competenti.

Il direttore di gara, ascoltato dagli organi di seconda istanza ha dichiarato di non aver mai ricevuto il modulo prescritto e di non aver dimenticato alcunché negli spogliatoi. Orbene la dichiarazione del direttore di gara assurge a valore probatorio determinante e non si comprende, se tale modulo fosse stato davvero dimenticato, quale difficoltà avrebbe avuto il direttore di gara ad ammettere tale dimenticanza considerato il ruolo di imparzialità che allo stesso è attribuito nello svolgimento delle sue funzioni (ed anche perché non si ricade certo in un errore che riguarda la direzione tecnica della gara) e che la sua testimonianza, resa in precedenza, non pare essere stata incerta o lacunosa. Non solo. La richiesta di tener conto del filmato prodotto con un DVD non può essere accolta in quanto sul punto l'articolo 90 del Regolamento di Disciplina della Lega Nazionale Calcio dispone che gli eventuali filmati della gara hanno valore probatorio **ai soli fini disciplinari** e quindi tale mezzo probatorio è ammissibile solo ove si tratti di stabilire la verità (o meno) di accadimenti che abbiano avuto conseguenze disciplinari a carico di tesserati per fatti attinenti allo svolgimento della gara onde stabilire la gravità di tali fatti e graduare la relativa sanzione.


P.Q.M.

La Corte Nazionale di Giustizia

- Rigetta il ricorso proposto dall' l'Associazione Sportiva Lokomotiv Trivignano riportandosi integralmente a quanto statuito dalla Commissione Disciplinare di Appello della Lega Calcio Friuli Collinare;
- Dispone l'incameramento della cauzione per effetto della dichiarazione del rigetto del ricorso proposto dall' l'Associazione Sportiva Lokomotiv Trivignano;
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Calcio Friuli Collinare per gli adempimenti di cui all'articolo 95 III° comma R.D.

Così deciso in Perugia, lì 14.04.2008

F.to Gino Montecchi



F.to Roberto Raviele



CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

- DECISIONE N. 2/08-

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri

Gino Montecchi – Componente

ha emanato la seguente decisione;

Ricorrente: A.S.D. CEDAS FIAT

Svolgimento del procedimento

Con atto del 4 aprile 2008 l'Associazione A.S.D. Cedas Fiat in persona del proprio Presidente Luciano D'Alessandro proponeva ricorso avverso la decisione della Commissione Regionale Lega Calcio Uisp del Lazio che aveva accolto il ricorso presentato dalla soc. ASD La Tinaia e aveva revocato l'omologazione della gara Cedas Fiat- La Tinaia come da C.U. n° 28 applicando la sanzione della perdita della gara in oggetto con il risultato di 0-3 a danno dell'associazione. Cedas Fiat ed in favore dell'associazione La Tinaia.

Parte ricorrente lamenta di non aver avuto la possibilità di contraddire al ricorso in quanto l'organo di giustizia di secondo grado avrebbe emanato la decisione non osservando i termini a difesa concessi dal Regolamento di Disciplina per proporre il controricorso.

La ricorrente Società A.S.D. LA TINAIA, nella persona del proprio Presidente Sig. Cardarelli Massimo, ha inoltrato controricorso.

Motivazione

La contesa nasce dalla presunta violazione delle norme di partecipazione e/o di tesseramento riguardante l'atleta Sig. Castellucci Francesco che avrebbe partecipato alla gara Cedas Fiat-ASD La Tinaia in violazione della circolare del 31 Maggio 2007 emanata dalla Lega Calcio Nazionale UISP a cui si riportano le Norme di Partecipazione delle Manifestazioni sportive ufficiali della Lega Calcio del Comitato di Frosinone. - stagione sportiva 2007-2008.

Il ricorso merita accoglimento.

La valutazione della Commissione Giudicante di seconda istanza della Lega Regionale Calcio Uisp del Lazio è errata sia sotto il profilo procedurale che sostanziale. Essa è stata resa in violazione delle norme che presiedono ad una corretta e regolare instaurazione del giudizio sportivo e con oggettiva superficialità nella lettura e interpretazione della Circolare Nazionale del 31 maggio 2007 emanata dalla Lega Nazionale calcio Uisp.

Con inopportuna e inspiegabile celerità l'organo di seconda istanza ha deliberato sul caso sottoposto alla sua cognizione senza consentire all'Associazione Cedas Fiat il diritto alla difesa. Non si può dimenticare che ogni associazione chiamata nel giudizio sportivo ha il diritto, entro cinque giorni dal ricevimento del ricorso, di proporre un controricorso allo scopo di contrastare quanto sostenuto da parte ricorrente. Nei fatti con decisione del 26 marzo 2008 la Commissione Regionale di 2^a istanza della Lega Calcio Uisp Comitato Regionale del Lazio stabiliva di accogliere il ricorso presentato dalla soc. ASD La Tinaia e di revocare l'omologazione della gara e applicare la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 a danno della soc. Cedas Fiat riguardo all'incontro disputato il 23.02.2008 tra Cedas Fiat e La Tinaia per il Campionato Regionale del Lazio di calcio a 11.

La decisione deve essere considerata nulla perché resa senza che l'associazione Cedas Fiat potesse svolgere le sue difese. Infatti la raccomandata inviata dalla società La Tinaia alla Cedas Fiat è datata 22.03.2008 ore 11,55 ed è stata ricevuta il giorno 25.03.2008. La decisione della Commissione Regionale è del 26.03.2008. E' bene ricordare come l'articolo 78 del Regolamento di Disciplina della Lega calcio della Uisp prevede che la società contro la quale è stato proposto un ricorso può presentare un controricorso entro cinque giorni dal ricevimento dello stesso. Quindi il Cedas Fiat aveva il diritto di presentare il controricorso fino al 30.03.2008 ma l'incredibile velocità della decisione della Commissione Regionale Uisp del Lazio di seconda istanza lo ha impedito rendendo invalida la relativa decisione.

Si osservi, oltre al vizio procedurale la cui responsabilità non è da attribuirsi alla ASD La Tinaia bensì va fatta assurgere all'organo giudicante di secondo grado, come lo stesso abbia anche effettuato una errata applicazione della normativa sulla quale avrebbe dovuto reggersi la decisione emanata dal medesimo organo di giustizia sportiva. Infatti La circolare del 31 maggio così dispone:

*"I provvedimenti definitivi di squalifica superiori a mesi 6 emanati dalla Figc nella sua attività ufficiale e nei suoi campionati amatoriali, che siano stati disposti per atti di violenza o illecito sportivo (così come rispettivamente definiti agli articoli 17 e 19 del R.D. della Normativa Generale della Lega Calcio Uisp) **hanno efficacia anche per l'attività della Lega Calcio Uisp dal giorno di pubblicazione degli stessi sul comunicato ufficiale emesso dalla Lega Calcio presso il cui Comitato lo squalificato è stato tesserato.** Il predetto termine può essere ridotto, solo per l'attività locale, dalle leghe calcio Uisp territoriali e regionali fino ad un minimo di 2 (due) mesi"*

Ne discende che l'applicabilità di tali provvedimenti sono sottoposti alla condizione della loro pubblicazione sul comunicato ufficiale emesso dalla Lega Calcio presso il cui Comitato lo squalificato è stato tesserato.

Tuttavia, esaminando la succinta motivazione della Commissione Giudicante della Lega Calcio Uisp del Lazio è evidente come la stessa non ha verificato se nei comunicati ufficiali della Lega Calcio Uisp di Frosinone fosse stata pubblicata la squalifica comminata al Sig. Francesco Castellucci in data 18.10.2007 - C.U n. 43. della F.I.G.C. Comitato Regionale del Lazio -, così come richiesto nel tenore della Circolare del 31.05.2007 della Lega calcio Uisp Nazionale.

La Corte Nazionale di Giustizia ha acquisito d'ufficio la documentazione inerente i comunicati ufficiali onde verificare se sia avvenuta la pubblicazione della squalifica del Sig. Francesco Castellucci. L'esame della documentazione ha dato esito negativo.

Conseguentemente la sanzione comminata al Sig. Francesco Castellucci non può essere dichiarata applicabile anche alla Lega Calcio Uisp di Frosinone in quanto la sanzione disposta nel C.U n. 43. della F.I.G.C. Comitato Regionale del Lazio, **non è stata mai pubblicata in alcun comunicato ufficiale della Lega Calcio Uisp del comitato di appartenenza.** La stessa deve essere considerata valida e quindi applicabile solo dal momento in cui avvenga la necessaria pubblicazione. Tale considerazione disattende ogni altra richiesta e valenza probatoria in quanto irrilevanti ai fini della presente decisione.


P.Q.M.

La Corte Nazionale di Giustizia

- Accoglie il ricorso proposto dall'Associazione Sportiva A.S.D. Cedas Fiat confermando il risultato ottenuto sul campo e revocando quanto stabilito dalla Commissione Disciplinare d'Appello della Lega Calcio Uisp del Lazio;
- dispone la restituzione della cauzione per effetto dell'accoglimento del ricorso proposto dall' Associazione Sportiva ASD Cedas Fiat;
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Calcio Territoriale Uisp di Frosinone e alla Lega Calcio Regionale Uisp del Lazio per gli adempimenti di cui all'articolo 95 III° comma R.D.

Così deciso in Perugia, lì 14.04.2007

F.to Gino Montecchi



CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

- DECISIONE N. 3/08 -

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri

Gino Montecchi - Componente

Roberto Raviele - Componente

ha emanato la seguente decisione;

Ricorrente: ASSOCIAZIONE A.C. BAR JOLLY ROSIGNANO A.S.D.

Svolgimento del procedimento

Con atto del 15 febbraio 2008 l'Associazione A.C. Bar Jolly Rosignano A.S.D con sede in Rosignano Solvay in Via Aurelia 573 a mezzo del proprio Presidente e legale rappresentante Sig. Stefano Nogari proponeva ricorso dinanzi alla Corte Nazionale di Giustizia avverso la decisione della Commissione Disciplinare d'appello n. 16 bis del 26.01.2008 pubblicata sul C.U. n. 20 del 05.02.2008 con la quale è stata disposta la perdita della gara con il risultato di 0-3 nonché € 35 di ammenda in danno dell'odierna ricorrente in relazione alla gara A.C. Bar Jolly Rosignano A.S.D. e Ristorante Antico Ponte disputata il 17.11. 2007.

Parte ricorrente osserva che con C.U. n. 12 del 05.12.2007 il Giudice sportivo della Lega Calcio Uisp del Comitato Uisp Bassa Val di Cecina deliberava con riferimento alla gara A.C. Bar Jolly Rosignano A.S.D-Ristorante Antico Ponte disputata il 17.11. 2007 e valevole per la nona giornata di andata del campionato di prima categoria U.I.S.P. di calcio a 11 maschile, di infliggere: a) la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3;b) l'ammenda di € 75 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111 R.D. c) la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara per il tesserato sig. Andrea Barsacchi.

Infatti il giudice sportivo riteneva, in base alle argomentazioni che saranno di seguito illustrate, che il Sig. Andrea Barsacchi, partecipante alla gara in oggetto, era in posizione di irregolarità. Successivamente, in seguito a impugnazione dinanzi alla Commissione disciplinare d'Appello veniva dichiarata **nulla e inefficace** la delibera del giudice sportivo di prima istanza con rimessione nei termini delle parti legittimate onde effettuare la valutazione del caso. Nella delibera della Commissione Disciplinare d'Appello n.16 bis del 28.01.2008 veniva ribadito il giudizio sanzionatorio nei confronti dell'associazione A.C. Bar Jolly Rosignano che avrebbe fatto partecipare alla gara un giocatore in posizione irregolare.

Nel presente ricorso parte istante chiede: **in via preliminare** - dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi proposti dal Ristorante Antico Ponte e dal Presidente della Lega Calcio Uisp Bassa Val di Cecina; **nel merito** – dichiarare la delibera della Commissione Disciplinare d'Appello n.16 bis del 28.01.2008, pubblicata sul C.U. n. 20 del 06/02/2008 illegittima, nulla e priva di qualsivoglia effetto giuridico e dichiarare illegittime, nulle e prive di qualsivoglia effetto giuridico le sanzioni ad essa correlate con restituzione dell'importo cauzionale versato in occasione del giudizio di secondo grado.

Motivazione

Con comunicato ufficiale n. 12 del 5.12.2007 della Lega Calcio Uisp – Comitato Bassa Val di Cecina il giudice sportivo emanava una delibera dal seguente tenore: " Dopo una valutazione del Giudice sportivo riguardo la posizione disciplinare del tesserato Barsacchi Andrea dell'Associazione A.C.Bar Jolly Rosignano, tenuto conto che lo stesso giocatore aveva subito una originaria squalifica di una giornata per somma di ammonizioni (da comunicato ufficiale n. 30 del 09/05/07), squalifica mai scontata, risulta che, dopo la scadenza del termine del 15.11.2007, data di scadenza di una successiva squalifica (si veda comunicato ufficiale n. 31 del 16.05.2007) il Barsacchi si è trovato in campo per la gara A.C. Bar Jolly Rosignano-Rist. Antico Ponte del 17.11.2007, non potendo, in realtà prendervi parte perché ancora squalificato ai sensi del comunicato ufficiale n.30 del 09.05.2007". A corollario di ciò seguivano le sanzioni come già descritte in epigrafe.

Con il primo motivo di censura parte ricorrente contesta l'ammissibilità dei ricorsi da parte dell'Associazione Ristorante Antico Ponte nonché da parte del Presidente della Lega calcio Uisp Bassa Val di Cecina.

Dall'esame del ricorso effettuato dinanzi al giudice di secondo grado emerge come l'Associazione ricorrente ha omesso di indicare il provvedimento contenente l'omologazione della gara deliberato dal giudice di primo grado che è quello che doveva essere impugnato e cioè il comunicato n.10 del 21.11.2007 della Lega Calcio Uisp Bassa Val di Cecina e l'indicazione delle prove a sostegno delle proprie affermazioni nonché delle relative conclusioni. Anche il ricorso del Presidente della Lega Calcio Bassa Val di Cecina presenta la carenza di cui all'articolo 70 lettera c) e cioè non vi è traccia del provvedimento impugnato e già per questa circostanza i ricorsi **vanno dichiarati inammissibili per carenza dei requisiti richiesti dall'articolo 70 del Regolamento di Disciplina.**

Tuttavia, anche se non vi fosse stata la dichiarazione d'inammissibilità l'esito del giudizio non sarebbe stato diverso.

Ed infatti, la gara in oggetto era stata precedentemente omologata dallo stesso giudice sportivo con comunicato ufficiale n.10 del 21.11.2007 in quanto la stessa ebbe a disputarsi il 17.11.2007 mentre il comunicato nel quale compare la delibera che ha "rivisitato" la gara è del 5.12.2007. Orbene, non vi è dubbio che il Giudice di prima istanza possa agire d'ufficio sulla base dei documenti ufficiali delle leghe calcio e di gara o di filmati e tale facoltà è rimessa alla prudente valutazione sulla base di elementi indiziari di cui il giudice sportivo sia venuto in possesso. Ma nel caso che interessa l'organo di primo grado **aveva già omologato la gara** e proprio tale circostanza impedisce che, a posteriori, egli possa interessarsi di un accadimento per il quale si era già pronunciato. Va da sé che con la decisione di primo grado il giudice sportivo "si spoglia" della fattispecie e ogni eventuale riforma o nuova decisione viene attratta obbligatoriamente nella sfera di competenza del giudice del grado superiore. Sul punto, quindi, non può muoversi alcuna censura alla decisione della Commissione Disciplinare di secondo grado che rettamente ha dichiarato la nullità del provvedimento perché resa da organo incompetente. Ne consegue che la possibilità di impugnazione al giudice di secondo grado, unico giudice competente a "jus dicere" sulla controversia può essere attivata secondo quanto stabilito dall'articolo 82 paragrafo b) del Regolamento di Disciplina e cioè "su ricorso delle parti legittimate avverso la decisione di primo grado, anche qualora non abbiano presentato ricorso-esposto o lo stesso non sia stato accolto" Le parti legittimate sono altresì individuate dall'articolo 66 R.D. e tra le altre e per quel che interessa nella presente questione esse sono, " ...le Associazioni aventi interesse, il Presidente della Lega Calcio competente..."

La rimessione in termini operata dalla Commissione Disciplinare di secondo grado e pubblicata in data 16.01.2008 (C.U. n.17 del 10/01/08) ha evitato che i ricorsi potessero essere dichiarati inammissibili a causa dell'errore del primo giudice per cui, pur essendo oramai trascorsi i termini indicati dall'articolo 72 R.D, è stato possibile entrare nel merito della questione con nuova pronuncia della Commissione disciplinare. Ma mentre il mancato rispetto dei termini procedurali originari è stato sanato proprio con la remissione in termine e quindi il ricorso deve essere dichiarato senz'altro ammissibile cosa diversa è il tipo di sanzione che può essere applicata allorquando, come in questo caso, è trascorso almeno un mese dal fatto e l'articolo 72 stabilisce, senza pericolo di smentita, che **"Qualora il ricorso esposto o il ricorso sia presentato oltre un mese dal fatto e comunque oltre la fase della manifestazione nella quale il fatto si è verificato , non potranno essere disposte la perdita della partita o la penalizzazione dei punti in classifica nella manifestazione in cui il fatto è accaduto"**. I ricorsi sono entrambi del 14 gennaio 2008 e quindi al momento della loro proposizione sono passati oramai circa due mesi.

P.Q.M.

La Corte Nazionale di Giustizia

- Accoglie il ricorso proposto dall'Associazione A.C. Bar Jolly Rosignano A.S.D. dichiarando inammissibile i ricorsi proposti in secondo grado dall'Associazione Ristorante Antico Ponte e dal Presidente della Lega Calcio Uisp Bassa Val di Cecina per carenza dei requisiti richiesti dall'articolo 70 R.D;
- Dichiarata nulla e inefficace la delibera n. 16 bis della Commissione disciplinare d'appello della Lega calcio Uisp Toscana a seguito della dichiarata inammissibilità dei ricorsi innanzi menzionati;



- dispone la restituzione della cauzione e il suo incameramento per effetto della dichiarazione dell'accoglimento del ricorso proposto dall'Associazione A.C. Bar Jolly Rosignano A.S.D
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Calcio Territoriale Uisp Toscana nonché alla Lega Calcio Uisp Bassa Val di Cecina per gli adempimenti di cui all'articolo 95 III° comma R.D.

Così deciso in Perugia, lì 10.04.2007

F.to Gino Montecchi

F.to Roberto Raviele

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

- DECISIONE N. 4 /08 -

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri
Gino Montecchi - Componente
Roberto Raviele - Componente
ha emanato la seguente decisione;

Ricorrente: A.S.D. FUNNY BAR

Svolgimento del procedimento

Con atto del 29/02/2008 l'Associazione Funny Bar presentava ricorso avverso la decisione della Commissione d'Appello di II° grado regionale della Lega Calcio Uisp Umbria che aveva ridotto la squalifica del Sig. Alessandro Convertini dal 28/07/2008 (pubblicata sul C.U. n. 22 del 07.02.2008 della Lega Calcio Uisp Perugia) al 29/05/2008. Il giudice di secondo grado, infatti, nella riunione del 18.02.2008 e con delibera n. 12 del 26.02.2008, motivava la riduzione della squalifica sull'assunto che gli effetti dannosi dell'atto violento erano stati minimi e che la sanzione andava graduata con una diversa valenza della pena base. L'Associazione Funny Bar sulla base di una ricostruzione dissimile degli accadimenti che hanno comportato la squalifica del Sig. Alessandro Convertini chiede a questa Corte Nazionale di Giustizia una riduzione di pena.

Motivazione

Il rapporto di gara redatto dall'arbitro attesta come al 28° minuto del secondo tempo della gara tra Autot. Bevilacqua- Funny Bar veniva espulso il n. 7 dell'Associazione Funny Bar Sig. Convertini Alessandro perché colpiva un avversario con una testata alla fronte in modo volontario e a giuoco fermo. La Commissione d'Appello di II° grado regionale della Lega Calcio Uisp Umbria, approfondendo il caso, ha confermato che la testata del Sig. Alessandro Convertini c'è stata "ma abbastanza leggera e senza causare il pur minimo spostamento o indietreggiamento dovuto al colpo subito". In contrasto con quanto riportato parte ricorrente afferma, nel ricorso dinanzi a questa Corte Nazionale di Giustizia, che il Sig. Alessandro Convertini "non ha colpito il giocatore avversario con una testata". Orbene non vi è alcuna ragione per smentire quanto ricostruito dal direttore di gara prime e dalla Commissione d'Appello di II° grado regionale della Lega Calcio Uisp Umbria in seguito agli accertamenti successivamente effettuati. Le argomentazioni proposte in questo grado di giudizio, peraltro contrastanti con quanto precedentemente accertato, sono prive di qualsiasi elemento che possa indurre a un convincimento diverso da quello proprio del giudice di secondo grado. Aldilà delle argomentazioni introdotte nel ricorso, non vi è alcun motivo di credere che la testata non vi sia stata, anzi, la stessa reazione istintiva e aggressiva dell'avversario che ne è stato vittima induce a pensare che quanto redatto dall'arbitro corrisponde a verità anche se l'accadimento è stato parzialmente rettificato (quanto alla sua gravità) nel corso del giudizio di secondo grado dal quale ne è anche derivata una giusta riduzione.

P.Q.M.

La Corte Nazionale di Giustizia

- Rigetta il ricorso proposto dall'Associazione Funny Bar confermando integralmente la statuizione della Commissione d'Appello di II° grado regionale della Lega Calcio Uisp Umbria,
- dispone l'incameramento della cauzione per effetto della dichiarazione di rigetto del ricorso proposto dall'Associazione Funny Bar;



- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Calcio Territoriale Uisp di Perugia nonché alla Lega Calcio Uisp Regionale dell'Umbria per gli adempimenti di cui all'articolo 95 III° comma R.D.

Così deciso in Perugia, lì 18.04.2007

F.to Gino Montecchi

F.to Roberto Raviele

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

- DECISIONE N. 5/2008

La Corte nazionale di giustizia nelle persone dei Sig.ri

Gino Montecchi - responsabile

Silvia Borselli - componente

Vincenzo Cincotta - componente

ha emanato la seguente decisione;

Ricorrente: A.S.D. LA TINAIA

Svolgimento del procedimento

Con atto del 18.01.2008 l'Associazione sportiva dilettantistica La Tinaia, in persona del proprio presidente pro-tempore Sig. Massimo Cardarelli proponeva ricorso alla Corte nazionale di giustizia avverso la decisione della Commissione disciplinare d'appello della Lega regionale calcio Lazio del 08.01.2008 pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 21 ter del 11.01.2008 della Lega calcio provinciale di Frosinone con la quale veniva rigettato il ricorso presentato dall'associazione La Tinaia al fine di ottenere la perdita della gara Atletico A.S.T.-A.S.D. La Tinaia del 18.11.2007 a danno dell'associazione Atletico A.S.T. per la violazione delle norme di partecipazione e/o di tesseramento riguardo al giocatore Sig. Claudio Granato, tesserato per l'Atletico A.S.T.

La ricorrente richiede pertanto alla Corte nazionale che sia riconosciuta la posizione irregolare di tesseramento del Sig. Claudio Granato, il quale avrebbe preso parte alla gara in oggetto violando le Norme di partecipazione che prevedono l'obbligatorietà della comunicazione scritta al fine di ottenere l'emissione della tessera Uisp e la conseguente perdita della gara all'associazione Atletico A.S.T.

Motivazione

Il ricorso merita accoglimento.

Dalle verifiche effettuate presso il Comitato territoriale Uisp di Frosinone, esaminata la dichiarazione rilasciata dall'Ufficio tesseramento del Comitato stesso in data 18.01.2008 attestante l'avvenuto tesseramento del sig. Claudio Granato a seguito di richiesta telefonica con l'emissione di una tessera 2007, valutate le norme di tesseramento previste dal Regolamento nazionale Uisp e dalla Normativa generale della Lega calcio Uisp, non può ritenersi valido il tesseramento Uisp del Sig. Claudio Granato ai fini della partecipazione alla gara in oggetto,

P.Q.M.

La Corte nazionale di giustizia

- accoglie il ricorso proposto dall'associazione sportiva dilettantistica La Tinaia;
- dispone la perdita della gara Atletico A.S.T.-A.S.D. La Tinaia per 0-3 a carico dell'Associazione Atletico A.S.T. e l'ammenda di € 25,00 (art. 110 R.D.);
- dispone la conseguente restituzione della cauzione;
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega calcio regionale Lazio e alla Lega calcio Territoriale Frosinone per gli adempimenti di cui all'articolo 95 lettera a) comma 3 R.D.



Così deciso in Perugia, lì 22.05.2008

F.to Gino Montecchi

F.to Silvia Borselli

F.to Vincenzo Cincotta

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

- DECISIONE N. 7/2008

La Corte nazionale di giustizia nelle persone dei Sig.ri

Gino Montecchi - responsabile

Silvia Borselli - componente

Vincenzo Cincotta - componente

ha emanato la seguente decisione;

Ricorrente: A.S. HIPPODROME AMATORI CASSINO

Svolgimento del procedimento

Con atto del 14.02.2008 l'Associazione sportiva A.S. Hippodrome Amatori Cassino, in persona del proprio presidente pro-tempore Sig. Edward Francis Fasani, proponeva ricorso alla Corte nazionale di giustizia avverso la decisione della Commissione disciplinare d'appello della Lega regionale calcio Lazio del 02.02.2008 pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 25 del 07.02.2008 della Lega calcio provinciale di Frosinone con la quale veniva accolto il ricorso presentato dall'associazione Dopolavoro ferroviario e disposta la perdita della gara Dlf-Amatori Cassino a danno dell'associazione Amatori Cassino, in quanto la sentenza di secondo grado sarebbe stata assunta in assenza di contraddittorio tra le parti, la ricorrente, in sintesi, richiede di dichiarare nulla la sentenza, di ristabilire il risultato acquisito sul campo dichiarando irrituale l'integrazione del referto prodotta dall'arbitro, richiedendo, altresì che venga dichiarata falsa l'integrazione prodotta dallo stesso direttore di gara

Motivazione

Il ricorso non merita accoglimento.

Gli organi giudicanti fondano le proprie decisioni su elementi di prova, in particolare gli atti ufficiali di gara, tra cui il referto ed eventuali supplementi ed integrazioni, considerati prove legali incontrovertibili, superabili solo nel caso in cui venisse accertata la loro non veridicità. Nel caso in esame non si rilevano elementi atti a stabilire una diversa ricostruzione dei fatti, così come valutati in sede di appello; non si può del resto ritenere che i fatti ivi descritti non corrispondano a quelli realmente accaduti. Gli ufficiali di gara, infatti, si differenziano dalle parti proprio per le loro caratteristiche di terzietà, non avendo alcun interesse in gioco.

P.Q.M.

La Corte nazionale di giustizia

- rigetta il ricorso proposto dall'associazione A.S. Hippodrome Amatori Cassino riportandosi integralmente a quanto stabilito dalla Commissione disciplinare di appello della Lega calcio regionale Lazio;
- dispone l'incameramento della cauzione per effetto della dichiarazione del rigetto del ricorso proposto dall'associazione A.S. Hippodrome Amatori Cassino;
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega calcio regionale Uisp Lazio e alla Lega calcio territoriale Uisp Frosinone per gli adempimenti di cui all'articolo 95 lettera a) comma 3 R.D.



Così deciso in Perugia, lì 22.05.2008

F.to Gino Montecchi

F.to Silvia Borselli

F.to Vincenzo Cincotta

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

- DECISIONE N. 8/2008

La Corte nazionale di giustizia nelle persone dei Sig.ri
Gino Montecchi - responsabile
Silvia Borselli - componente
Vincenzo Cincotta - componente

ha emanato la seguente decisione;

Ricorrente: F.C. FORTITUDO CREMONA

Svolgimento del procedimento

Con atto del 12.04.2008 l'Associazione sportiva F.C. Fortitudo, in persona del proprio dirigente responsabile Sig. Renzo Verani, proponeva ricorso alla Corte nazionale di giustizia avverso le decisioni delle Commissioni disciplinare di prima e seconda istanza della Lega calcio territoriale di Cremona, rispettivamente pubblicate nei Comunicati ufficiali n. 13 del 10.03.2008 e n. 15 del 31.03.2008 con le quali veniva disposta e poi confermata la perdita della gara Az. Cartaria-F.C.Fortitudo del 08.03.2008, terminata pro forma dal direttore di gara, nonché l'ammenda di € 75,00, la penalizzazione in classifica di 1 punto e le squalifiche a carico dei tesserati Sig.ri A. Ubbidini, U.Albanese e C. Milanese

Motivazione

Deve essere subito rilevato come l'associazione ricorrente non abbia effettuato il pagamento dell'importo cauzionale di cui all'art. 70 lettera j) del Regolamento di disciplina della Normativa generale della Lega calcio Uisp. La mancanza di tale requisito, infatti, impone la dichiarazione di inammissibilità del procedimento.

P.Q.M.

La Corte nazionale di giustizia

- dichiara il ricorso inammissibile per mancato versamento del deposito cauzionale;
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega calcio regionale Uisp Lombardia e alla Lega calcio territoriale Uisp Cremona per gli adempimenti di cui all'articolo 95 lettera a) comma 3 R.D.

Così deciso in Perugia, lì 22.05.2008

F.to Gino Montecchi

F.to Silvia Borselli

F.to Vincenzo Cincotta

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

- DECISIONE N. 9/2008

La Corte nazionale di giustizia nelle persone dei Sig.ri

Gino Montecchi - responsabile

Silvia Borselli - componente

Vincenzo Cincotta - componente

ha emanato la seguente decisione;

Ricorrente: A.S.D. CEDAS FIAT

Premessa

Vista la delibera del Collegio nazionale dei Garanti Uisp di 1° grado del 20 maggio 2008 che ha ritenuto che la decisione n. 2/2008 della Corte nazionale di Giustizia del 14.04.2008 debba considerarsi "inesistente per palese difetto del quorum strutturale" (ossia l'Organo giudicante avrebbe deliberato con la presenza di un solo membro) e ha rinviato alla Corte nazionale gli atti al fine di un loro riesame, considerato che la decisione n. 2/2008 è stata sì pubblicata riportando il nominativo di un solo componente della Corte -ma soltanto per un errore materiale di trascrizione- dal momento che la decisione medesima era stata assunta collegialmente da due componenti la Corte, come si evince dagli atti ufficiali del procedimento, questa Corte nazionale, riesamina il ricorso dell'A.S.D. Cedas Fiat e l'intero procedimento.

Svolgimento del procedimento

Con atto del 4 aprile 2008 l'Associazione A.S.D. Cedas Fiat in persona del proprio Presidente Luciano D'Alessandro proponeva ricorso avverso la decisione della Commissione Regionale Lega Calcio Uisp del Lazio che aveva accolto il ricorso presentato dalla soc. ASD La Tinaia e aveva revocato l'omologazione della gara Cedas Fiat- La Tinaia come da C.U. n° 28 applicando la sanzione della perdita della gara in oggetto con il risultato di 0-3 a danno dell'associazione. Cedas Fiat ed in favore dell'associazione La Tinaia.

Parte ricorrente lamenta di non aver avuto la possibilità di contraddire al ricorso in quanto l'organo di giustizia di secondo grado avrebbe emanato la decisione non osservando i termini a difesa concessi dal Regolamento di Disciplina per proporre il controricorso.

La ricorrente Società A.S.D. LA TINAIA, nella persona del proprio Presidente Sig. Cardarelli Massimo, ha inoltrato controricorso.

Motivazione

La contesa nasce dalla presunta violazione delle norme di partecipazione e/o di tesseramento riguardante l'atleta Sig. Castellucci Francesco che avrebbe partecipato alla gara Cedas Fiat-ASD La Tinaia in violazione della circolare del 31 Maggio 2007 emanata dalla Lega Calcio Nazionale UISP a cui si riportano le Norme di Partecipazione delle Manifestazioni sportive ufficiali della Lega Calcio del Comitato di Frosinone. - stagione sportiva 2007-2008.

Il ricorso merita accoglimento.

La valutazione della Commissione Giudicante di seconda istanza della Lega Regionale Calcio Uisp del Lazio è errata sia sotto il profilo procedurale che sostanziale. Essa è stata resa in violazione delle norme che presiedono ad una corretta e regolare instaurazione del giudizio sportivo e con oggettiva superficialità nella lettura e interpretazione della Circolare Nazionale del 31 maggio 2007 emanata dalla Lega Nazionale calcio Uisp.

Con inopportuna e inspiegabile celerità l'organo di seconda istanza ha deliberato sul caso sottoposto alla sua cognizione senza consentire all'Associazione Cedas Fiat il diritto alla difesa. Non si può dimenticare che ogni associazione chiamata nel giudizio sportivo ha il diritto, entro cinque giorni dal ricevimento del ricorso, di proporre un controricorso allo scopo di contrastare quanto sostenuto da parte ricorrente. Nei fatti con decisione del 26 marzo 2008 la Commissione Regionale di 2^a istanza della Lega Calcio Uisp Comitato Regionale del Lazio stabiliva di accogliere il ricorso presentato dalla soc. ASD La Tinaia e di revocare l'omologazione della gara e applicare la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 a danno della soc. Cedas Fiat riguardo all'incontro disputato il 23.02.2008 tra Cedas Fiat e La Tinaia per il Campionato Regionale del Lazio di calcio a 11.

La decisione deve essere considerata nulla perché resa senza che l'associazione Cedas Fiat potesse svolgere le sue difese. Infatti la raccomandata inviata dalla società La Tinaia alla Cedas Fiat è datata 22.03.2008 ore 11,55 ed è stata ricevuta il giorno 25.03.2008. La decisione della Commissione Regionale è del 26.03.2008. E' bene ricordare come l'articolo 78 del Regolamento di Disciplina della Lega calcio della Uisp prevede che la società contro la quale è stato proposto un ricorso può presentare un controricorso entro cinque giorni dal ricevimento dello stesso. Quindi il Cedas Fiat aveva il diritto di presentare il controricorso fino al 30.03.2008 ma l'incredibile velocità della decisione della Commissione Regionale Uisp del Lazio di seconda istanza lo ha impedito rendendo invalida la relativa decisione.

Si osservi, oltre al vizio procedurale la cui responsabilità non è da attribuirsi alla ASD La Tinaia bensì va fatta assurgere all'organo giudicante di secondo grado, come lo stesso abbia anche effettuato una errata applicazione della normativa sulla quale avrebbe dovuto reggersi la decisione emanata dal medesimo organo di giustizia sportiva. Infatti La circolare del 31 maggio così dispone:

*"I provvedimenti definitivi di squalifica superiori a mesi 6 emanati dalla Figc nella sua attività ufficiale e nei suoi campionati amatoriali, che siano stati disposti per atti di violenza o illecito sportivo (così come rispettivamente definiti agli articoli 17 e 19 del R.D. della Normativa Generale della Lega Calcio Uisp) **hanno efficacia anche per l'attività della Lega Calcio Uisp dal giorno di pubblicazione degli stessi sul comunicato ufficiale emesso dalla Lega Calcio presso il cui Comitato lo squalificato è stato tesserato.** Il predetto termine può essere ridotto, solo per l'attività locale, dalle leghe calcio Uisp territoriali e regionali fino ad un minimo di 2 (due) mesi"*

Ne discende che l'applicabilità di tali provvedimenti sono sottoposti alla condizione della loro pubblicazione sul comunicato ufficiale emesso dalla Lega Calcio presso il cui Comitato lo squalificato è stato tesserato.

Tuttavia, esaminando la succinta motivazione della Commissione Giudicante della Lega Calcio Uisp del Lazio è evidente come la stessa non ha verificato se nei comunicati ufficiali della Lega Calcio Uisp di Frosinone fosse stata pubblicata la squalifica comminata al Sig. Francesco Castellucci in data 18.10.2007 - C.U n. 43. della F.I.G.C. Comitato Regionale del Lazio -, così come richiesto nel tenore della Circolare del 31.05.2007 della Lega calcio Uisp Nazionale.

La Corte Nazionale di Giustizia ha acquisito d'ufficio la documentazione inerente i comunicati ufficiali onde verificare se sia avvenuta la pubblicazione della squalifica del Sig. Francesco Castellucci. L'esame della documentazione ha dato esito negativo.

Conseguentemente la sanzione comminata al Sig. Francesco Castellucci non può essere dichiarata applicabile anche alla Lega Calcio Uisp di Frosinone in quanto la sanzione disposta nel C.U n. 43. della F.I.G.C. Comitato Regionale del Lazio, **non è stata mai pubblicata in alcun comunicato ufficiale della Lega Calcio Uisp del comitato di appartenenza.** La stessa deve essere considerata valida e quindi applicabile solo dal momento in cui avvenga la necessaria pubblicazione. Tale considerazione disattende ogni altra richiesta e valenza probatoria in quanto irrilevanti ai fini della presente decisione.



P.Q.M.

La Corte Nazionale di Giustizia

- Accoglie il ricorso proposto dall'Associazione Sportiva A.S.D. Cedas Fiat confermando il risultato ottenuto sul campo e revocando quanto stabilito dalla Commissione Disciplinare d'Appello della Lega Calcio Uisp del Lazio;
- dispone la restituzione della cauzione per effetto dell'accoglimento del ricorso proposto dall' Associazione Sportiva ASD Cedas Fiat;
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Calcio Territoriale Uisp di Frosinone e alla Lega Calcio Regionale Uisp del Lazio per gli adempimenti di cui all'articolo 95 III° comma R.D.

Così deciso in Perugia, lì 26.05.2008

F.to Gino Montecchi

F.to Silvia Borselli

F.to Vincenzo Cincotta



DATA ORDINE	PER CONTO DEL COMITATO TERR.LE
SIG.	
INCARICO:	INDIRIZZO:
CELL:	
TEL:	
FAX:	E-MAIL:

BUONO D'ORDINE PER MATERIALE "LINEA GARMAN"
DISPONIBILE PER LA DISTRIBUZIONE TRAMITE LA SEGRETERIA LEGA NAZIONALE CALCIO UISP

MATERIALE	Quantità	Colore	Taglia	Prezzo	Importo €
KIT COMPLETO ARBITRO composto da N°1 maglia m.l.; N°1 maglia m.c.; N°1 pantaloncino; N°1 calzettone				€ 57,60	
MAGLIA ARBITRO M.LUNGA (colori disp. giallo-grigio-nero)				€ 22,80	
MAGLIA ARBITRO M.CORTA (colori disp. giallo-grigio-nero)				€ 22,80	
PANTALONCINO ARBITRO nero				€ 12,00	
CALZETTONE ARBITRO nero-giallo				€ 5,90	
BORSA ARBITRO nylon pesante con fondo porta scarpe UAB15/5				€ 19,80	
TUTA MICROFIBRA/interno rete U644/C				€ 36,40	
TUTA MICROFIBRA SPEZZATA UISP US48/5				€ 46,30	
GIACCONE ANTIPIOGGIA/Nylon pesante 5551/5				€ 46,30	
GIACCONE "ALASKA" ARBITRO UISP/interno trapuntato U541/5				€ 43,50	
ANTIPIOGGIA LOGIC ARBITRO UISP				€ 28,50	
FISCHIETTO FOX				€ 6,60	
COPPIA BANDIERINE				€ 15,60	
				TOTALE ORDINE	€

TUTTI I PRODOTTI SONO VISIBILI SUL SITO www.garman.it

Tutti i prezzi sopra riportati si intendono comprensivi di IVA. Per ordinare il materiale compilare il presente modulo ed inviare alla Segreteria Lega Nazionale Calcio UISP con un fax (075 5726684) o con una e-mail (calcio@uisp.it). Le spese di spedizione sono a carico del destinatario ed ammontano da un minimo di € 12,50 ad un massimo di € 16,50.

**BUONO D'ORDINE PER MATERIALE DISPONIBILE
PRESSO IL MAGAZZINO LEGA NAZIONALE CALCIO UISP**

DATA ORDINE	PER CONTO DEL COMITATO TERR.LE
SIG.	
INCARICO:	INDIRIZZO:
CELL:	
TEL:	
FAX:	E-MAIL:

MATERIALE	QUANTITÀ N°	COSTO UNITARIO	IMPORTO €
NORMATIVA LEGA CALCIO EDIZ. OTTOBRE 2005		€ 4,00	
REGOLAMENTO CASISTICA ED. NOVEMBRE 2006		€ 4,00	
PORTACARTELLINI CON CARTELLINO ROSSO E GIALLO		€ 1,50	
TACCUINO IN S/COMPLETO (ELEGANT)		€ 11,80	
MATITINA		€ 0,55	
CARTELLINO SEGNARETI		€ 0,10	
DISTINTIVO CAMPIONE TERRITORIALE		€ 2,45	
DISTINTIVO CAMPIONE PROVINCIALE		€ 2,45	
DISTINTIVO CAMPIONE REGIONALE		€ 2,45	
DISTINTIVO ARBITRO RICAMATO		€ 3,10	
TESSERA ARBITRO		€ 2,00	
TESSERA ALLENATORE		€ 2,00	
TESSERA DIRIGENTE DI LEGA		€ 2,00	
TESSERA OSSERVATORE		€ 2,00	
REFERTO ARBITRO CALCIO		€ 0,10	
REFERTO GUARDALINEE		€ 0,10	
REFERTO OSSERVATORE DI LEGA		€ 0,10	
REFERTO OSSERVATORE SPECIALE		€ 0,10	
BANDIERA LEGA CALCIO		€ 10,00	
GAGLIARDETTO		€ 6,00	
		TOTALE ORDINE	€

Tutti i prezzi sopra riportati si intendono comprensivi di IVA. Per ordinare il materiale compilare il presente modulo ed inviare alla Segreteria Lega Nazionale Calcio UISP con un fax (075 5726684) o con una e-mail (calcio@uisp.it). Le spese di spedizione sono a carico del destinatario ed ammontano da un minimo di € 12,50 ad un massimo di € 16,50.